



S E N T E N Z A N . 4 4 0 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73263

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Pozzuoli in traversa Maroder n° 3 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché domiciliato a Napoli in via Ponte della Maddalena n° 55 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 9 giugno 2021 (omissis) (omissis), ex docente scolastica, nonché titolare di pensione anticipata a decorrere dal 1° settembre 2019, ha evidenziato che, in virtù di un'istanza da lei presentata il 1° luglio 2010, ai fini pensionistici era stata computata la contribuzione concernente vari periodi da lei lavorati anteriormente al servizio di ruolo, ad eccezione di due brevi periodi dal 17 giugno al 31 agosto 1978 durante i quali aveva prestato servizio alle dipendenze del comune di Ercolano; e ha lamentato che, a causa di quell'omissione, la sua pensione era stata liquidata applicando il sistema di calcolo misto, anziché quello retributivo: perché, senza computare quei due periodi, la propria anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 era risultata pari a 17 anni e 10 mesi.

Perciò, evidenziando che il predetto ente locale aveva confermato di aver versato la contribuzione anche per quei periodi e che, comunque, l'Avvocatura dello Stato aveva chiarito come l'eventuale assenza della contribuzione stessa lasciasse ferma la computabilità dei relativi periodi, la (omissis) ha domandato il computo di questi ultimi e la conseguente rideterminazione della propria pensione applicando il sistema retributivo, con pagamento dei maggiori ratei a lei dovuti.

2. Con comparsa depositata il 23 settembre 2022 si è costituito il Ministero dell'Istruzione, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, perché l'istanza di computo o riscatto era stata presentata esclusivamente all'INPS.

3. All'esito dell'udienza del 17 novembre 2022 e nella contumacia dell'INPS, pur validamente evocato nell'odierno giudizio secondo quanto dimostrato dalla (omissis) il 3 di quello stesso mese grazie alle relate di notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di quell'udienza, con ordinanza emessa il 2 dicembre 2023 è stato assegnato termine all'INPS stesso per produrre la documentazione allegata all'istanza presentata dalla (omissis) il 1° luglio 2010.

Poi, dopo un rinvio d'ufficio, con nota depositata il 1° novembre 2023 la (omissis) ha prodotto documentazione riguardo al periodo di due mesi e tredici giorni da lei lavorato nel 1978 ed al versamento della correlativa contribuzione, seppur meramente affermata dall'ente locale.

Altresì, con comparsa depositata il 10 di quello stesso mese, si è costituito l'INPS, evidenziando che l'ente locale datore di lavoro era tenuto a certificare tutti i periodi lavorati dall'odierna ricorrente riguardo ai quali esso avesse contezza dell'avvenuto versamento della contribuzione.

Infine, dopo un rinvio per mancata comparizione della (omissis), all'udienza del 15 aprile 2024 la causa è stata discussa esclusivamente da costei e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto, dalla determina di pensione emessa dall'INPS (all. 3 al ricorso, a cui sono riferiti gli ulteriori documenti di sèguito richiamati), è palese l'omesso computo di qualsiasi periodo lavorato dalla (omissis) nel 1978.

Lo stesso dicasi in riferimento all'estratto contributivo INPS (all. 4): da cui si desume che periodi pari a complessive 83 settimane, materialmente lavorati o altrimenti riscattati dall'odierna ricorrente nella gestione generale del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, hanno poi formato oggetto di ricongiunzione nella specifica gestione per i dipendenti pubblici, nella misura di 1 anno, 6 mesi e 16 giorni.

Inoltre, dal certificato rilasciato il 2 marzo 2011 dalla scuola elementare "Ercolano 1" (all. 5), è confermato che, nelle dieci settimane il cui computo è specificamente rivendicato dalla (omissis), costei ha svolto due supplenze presso scuole comunali dell'infanzia, per complessivi 75 giorni: venendo a tal proposito

richiamato un certificato di servizio emesso il 29 marzo 2010 dal comune di Ercolano, verosimilmente coincidente con l'ultimo dei documenti elencati nell'istanza di computo trasmessa all'INPDAP il 1° luglio 2010 dalla direzione didattica del 1° circolo di Ercolano (all. 2).

5. Ciò premesso, proprio quel certificato di servizio è stato prodotto dall'odierna ricorrente il 1° novembre 2023: ivi rivelandosi attestato non soltanto lo svolgimento di attività lavorativa presso la scuola materna comunale di Ercolano dal 17 al 29 giugno 1978 ed ancora dal 1° luglio al 31 agosto di quello stesso anno; ma anche l'avvenuto versamento della relativa contribuzione previdenziale alla CPDEL.

Inoltre anche nel modello 101 per l'annualità 1978, contestualmente depositato, è specificamente indicata l'entità dei contributi previdenziali: il cui versamento può quindi reputarsi dimostrato, visto che oltretutto il datore di lavoro coincideva con una P.A..

Né l'INPS ha eccepito che, in ipotesi, quei due periodi dovessero formare oggetto di ricongiunzione, onerosa o meno.

6. In ogni caso milita in favore della postulazione attorea il parere dell'Avvocatura dello Stato (all. 6): nel quale, prendendo le mosse dalla sentenza n° 2323/2002 del Consiglio di Stato (all. 7) secondo cui, per un periodo lavorato anteriormente al 1° giugno 1974, sussiste in capo al dipendente il diritto al computo gratuito ex art. 11 del D.P.R. n° 1092/1973 anche qualora la relativa contribuzione non sia stata materialmente versata dall'ente stesso, viene espresso l'avviso secondo cui anche periodi successivi al 1° giugno 1974 siano passibili di riscatto oneroso, anziché di mero computo gratuito, esclusivamente nel caso in cui non fosse sussistito "... l'obbligo formale dei versamenti da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro".

D'altronde l'art. 12 di quel medesimo D.P.R. sancisce che "i servizi di ruolo

e non di ruolo prestati alle dipendenze ... di enti locali territoriali ... sono computati a domanda dell'interessato"; e che, in tal caso, "... nulla è dovuto dal dipendente".

7. Acclarato quindi il diritto al computo gratuito di quei due periodi, è incontroverso che, grazie ad essi, alla data del 31 dicembre 1995 risulti travalicata dalla (omissis) la soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva: con conseguente suo diritto alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei relativi arretrati.

Ovviamente, ai maggiori ratei derivanti da tale riliquidazione via via maturati dal 1° settembre 2019 in poi, andranno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun maggior rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo

8. Infine, nonostante la sin qui evidenziata fondatezza della domanda attorea, la circostanza secondo cui *ante causam* risultasse incerta la prova, riguardo alla computabilità gratuita dei periodi rivendicati nell'odierno giudizio dalla (omissis), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73263, proposto da (omissis) (OMISSIS) contro l'INPS ed il Ministero dell'Istruzione:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) (omissis) al computo gratuito dei periodi lavorati alle dipendenze del comune di Ercolano, dal 17 al 29 giugno 1978 e dal 1° luglio al 31 agosto 1978;
- 2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis) i maggiori ratei derivanti dalla riliquidazione della pensione in virtù del computo di cui al punto 1 via via maturati dal 1° settembre 2019 in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di

maturazione di ciascun maggior rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo;

3) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli